

Associazione VOL.A. - Volontari Antidoping “ STEFANIA BELMONDO ”

Codice Deontologico

PREMESSA

V.O.L.A. è una Associazione “no-profit” che pone come suo obiettivo principale la salvaguardia dei valori dello sport sano, leale ed onesto.

L’Associazione ed i propri soci credono nello sport pulito, occasione di divertimento ed aggregazione, nel rispetto delle regole comportamentali e delle norme, di se stessi e degli altri concorrenti.

VOL.A. ed i soci tutti sono parte attiva nella lotta al doping, durante gli eventi sportivi e al di fuori di essi: sul “campo”, con volontari che agiscono in supporto alle strutture di controllo antidoping e nelle attività di promozione e lotta al doping.

VOL.A. partecipa inoltre , con propri volontari, a tutte le manifestazioni Nazionali ed Internazionali, di carattere sportivo, sociale, ricreativo e culturale direttamente organizzate dall’Associazione o in supporto e collaborazione con Comitati, Federazioni, Enti pubblici e privati, Società ed Associazioni che ne facciano richiesta, per garantire la presenza nelle aree di competenza :

L’associato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti norme deontologiche, salvo quanto stabilito dallo Statuto si applicano a tutti gli Associati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. La premessa è parte integrante del presente Codice Deontologico.

ART. 2 – Nozione di Volontario

V.O.L.A. è una Associazione senza fine di lucro e tutti i Soci sono volontari.

Il volontariato è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali, che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo di salvaguardia dei valori dello sport o di qualsiasi altra natura.

ART. 3 – Dovere di legalità

Il Socio deve comportarsi secondo le leggi dello Stato in cui si trova e secondo i regolamenti di ogni singola manifestazione e/o Federazione Sportiva in cui presterà la propria collaborazione.

Non è ammessa come esimente la mancata conoscenza delle norme.

ART. 4 - Potestà disciplinare

Spetta agli Organi Direttivi la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 5 – Dovere di correttezza e di lealtà

Il Socio deve comportarsi secondo principi di correttezza, lealtà, sincerità, coscienza, e senso del dovere.

Il Socio che, anche al di fuori dell'esercizio delle propria attività di associato, abbia un comportamento che possa ledere la reputazione della Associazione sarà soggetto a procedimento disciplinare.

ART. 6 – Volontarietà dell'azione

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'associato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 7 – Indipendenza dell'Associazione

Il Socio non deve coinvolgere l'Associazione in attività di propaganda promossa e/o organizzata da movimenti politici e/o religiosi.

TITOLO II – DOVERI DEI SOCI

ART. 8 – Doveri verso l'Associazione

Il Socio conosce e rispetta lo Statuto dell'Associazione, il presente Codice Deontologico ed eventuali regolamenti interni che saranno prontamente comunicati.

La comunicazione si intende espletata con la pubblicazione della stessa sul sito dell'Associazione (www.stopdoping.org).

Il Socio ha il diritto di esprimere in qualsiasi momento, attraverso comunicazioni scritte indirizzate ai competenti Organi Direttivi, le proprie considerazioni o proposte.

ART. 9 – Doveri verso gli Associati

Il Socio deve mantenere nei confronti dei consociati un comportamento ispirato al principio di correttezza e lealtà.

Il Socio dovrà ispirare la propria condotta all'osservanza dei principi di cortesia, comprensione, rispetto, fermezza, onestà e collaborazione.

ART. 10 - Doveri verso i Terzi

Il Socio, nei confronti dei Terzi, dovrà ispirare la propria condotta, all'osservanza dei principi di cortesia, comprensione, rispetto, fermezza, onestà e collaborazione.

Il Socio nell'espletamento delle proprie funzioni non dovrà eccedere nel dare confidenza ai Terzi al fine di garantire il principio di terzietà disciplinato dall'art. 16 del presente Codice.

ART. 11 - Dovere di Formazione

Il Socio è tenuto a frequentare le eventuali sessioni formative e di aggiornamento previste che saranno prontamente comunicate dall'Associazione.

Il Socio riceverà una formazione adeguata agli incarichi che gli saranno affidati.

ART. 12 – Dovere di Garanzia

Il Socio nell'espletamento delle proprie funzioni dovrà ricoprire la veste di garante sulla correttezza del proprio operato.

ART. 13 – Dovere di Riservatezza

Il Socio deve mantenere rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto nell'espletamento della propria funzione.

ART. 14 – Dovere di Incompatibilità con altre Associazioni

Il Socio nell'esercizio delle sue funzioni non deve trovarsi in situazione d'incompatibilità per l'appartenenza ad altre Associazioni i cui scopi siano in contrasto con i fini dell'Associazione VOL.A. che possano dar luogo a potenziali conflitti d'interesse.

ART. 15 – Dovere di Incompatibilità con le Federazioni

Il Socio nell'esercizio delle sue funzioni non deve trovarsi in situazione d'incompatibilità per l'appartenenza o iscrizione a Federazioni Sportive che possano dar luogo a potenziali conflitti d'interesse.

ART. 16 – Dovere di Terzietà con l'atleta sottoposto al controllo

Il Socio nell'esercizio delle sue funzioni non deve trovarsi in situazione d'incompatibilità con l'atleta e/o Associazione Sportiva e/o Squadra e/o Manager e/o parenti dell'atleta e/o amici della persona sottoposta al controllo derivanti da rapporti familiari, di amicizia, di inimicizia, di interesse tanto economico quanto non economico che possano dar luogo a potenziali conflitti d'interesse.

Il Socio che si trovasse in una delle fattispecie sopra descritte dovrà comunicare senza indugio tale incompatibilità all'Associazione e/o al DCO responsabile.

ART. 17 – Divieto di Arricchimento

Il Socio deve astenersi dal trarre vantaggi dalla sua attività, rifiutando ogni elargizione che possa condizionare l'imparzialità del suo servizio o arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

Qualora l'associazione venisse a conoscenza di comportamenti scorretti in tal senso, si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.

TITOLO III – OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 18 – Utilizzo della divisa sociale

I Soci che parteciperanno attivamente all’attività dell’Associazione saranno dotati di una adeguata divisa sociale che dovranno indossare quando richiesto dall’Associazione

Il Socio, nell’espletamento del servizio affidatogli deve utilizzare in modo rispettoso e su autorizzazione da parte dell’Associazione:

- a) la divisa Sociale;
- b) l’eventuale accredito di “chaperone volontario antidoping” ;
- c) gli altri eventuali accrediti specifici di ruolo;
- d) i mezzi e/o i materiali di dotazione.

ART. 19 – Rapporti con gli organi d’informazione

Al Socio è vietato rilasciare dichiarazioni ai mezzi d’informazione e/o a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione degli Organi Direttivi.

ART. 20 – Obbligo d’informazione

Il Socio deve informare tempestivamente l’Associazione su eventuali situazione di criticità, reclami da parte di soggetti Terzi e/o da altri Soci.

ART. 21 – Obbligo di conformarsi alle decisioni dell’Associazione e delle Organizzazioni dell’evento.

Il Socio dovrà attenersi alle decisioni riguardanti le assegnazioni degli incarichi.

Il Socio nell’esercizio della propria mansione non può arbitrariamente assumere e/o svolgere attività che esulano dal Suo incarico senza autorizzazione del referente VOL.A ed esclusivamente per l’attività di Chaperone senza l’autorizzazione del DCO.

L’Associazione dal canto suo cercherà di venire incontro all’esigenza dei propri Soci che dovranno essere manifestate di volta in volta dagli stessi.

I compiti e le responsabilità che gli Organi Direttivi affideranno ai Soci, saranno commisurati alle capacità individuali degli stessi in dipendenza anche delle specificità del servizio richiesto.

L’Associazione provvederà a fornire ai Volontari mezzi e materiali idonei ad espletare l’attività che saranno chiamati a svolgere.

Nell’espletamento delle loro attività i Soci godranno di copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile.

TITOLO IV - RIMBORSI SPESE

ART. 22 – Missioni per conto dell’Associazione

Le spese sostenute e debitamente documentate nello svolgimento delle missioni per conto dell’Associazione dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 – Missioni per conto di Federazioni e/o Comitati Organizzatori

Le spese sostenute e documentate nelle missioni svolte per conto di Federazioni e/o Comitati Organizzatori, saranno rimborsate nella misura prevista dalle tabelle che verranno comunicate dalle singole Federazioni e/o Comitati Organizzatori.

Le tabelle dei rimborsi saranno prontamente pubblicate attraverso l’area riservata ai Soci sul sito internet dell’associazione (www.stopdoping.org) o saranno comunicate agli stessi con comunicazione scritta.

ART. 24 –Missioni senza previsione di rimborso spese

Sarà compito dell’Associazione informare preventivamente il Socio nel caso in cui lo stesso venga chiamato a svolgere missioni per le quali non siano previsti rimborsi spese.

TITOLO V – NORME DISCIPLINARI

ART. 25 – Organo Giudicante

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione sarà chiamato a giudicare i casi di violazione delle norme del presente Codice Deontologico. La violazione di tali norme renderà il Socio suscettibile a sanzioni che saranno comminate dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

L’informativa sulla violazione delle norme del presente codice dovrà essere sottoposta al Collegio dei Probiviri attraverso comunicazione scritta inviata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea o da ogni Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, saranno assunte a maggioranza semplice e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’informativa.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inimpugnabile.

ART. 26 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono i seguenti:

- a) richiamo verbale
- b) ammonizione scritta
- c) sospensione temporanea dal servizio

- d) espulsione dall'Associazione

ART. 27 – Richiamo Verbale

Tale provvedimento sarà irrogato attraverso la persona del Presidente o di uno dei membri del Consiglio Direttivo al fine di richiamare il Socio ad un comportamento consono a quanto stabilito dal presente Codice Deontologico.

ART. 28 – Ammonizione Scritta

Tale provvedimento inizia con l'invio di lettera raccomandata a firma del Presidente, al Socio che ha compiuto una violazione del presente Codice o nei confronti di colui che è stato raggiunto da più richiami verbali.

Resta facoltà del Socio appellarsi, con comunicazione scritta, da inviare entro 30 giorni dalla ricezione dell'ammonizione, che dovrà essere indirizzata al Collegio dei Probiviri .

ART. 29 – Sospensione

La richiesta di sospensione sarà avanzata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea a maggioranza dei presenti , al Collegio dei Probiviri nell'ipotesi in cui il Socio abbia commesso le seguenti infrazioni :

- a) grave negligenza
- b) contegno scorretto verso altri Soci o Terzi
- c) comportamento non decoroso durante le funzioni svolte
- d) violazione della dovuta riservatezza
- e) interruzione immotivata del servizio
- f) uso improprio o non autorizzato di divisa sociale, accrediti, mezzi e/o materiali in dotazione

Entro 30 giorni dalla richiesta di sospensione il Collegio dei Probiviri convocherà il Socio, con lettera Raccomandata

Il Socio potrà produrre a propria difesa prove o documenti a sua discolpa.

La sospensione temporanea dal servizio potrà essere comminata per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 30 – Espulsione

La richiesta di espulsione sarà formulata ed esaminata dai Probiviri con le stesse modalità già descritte nell'art. 29.

L'espulsione è applicabile per tutte le fattispecie già elencate per la sospensione, quando si ravvisi un particolare livello di gravità e/o reiterazione dell'infrazione contestata.

Altresì potrà essere comminata tale sanzione nel caso in cui si ravvisi:

- a) uso illecito o distrazione di denaro affidatogli dall'associazione;
- b) richiesta o accettazione per fini personali di compensi per i servizi svolti;
- c) sentenza passata in giudicato o condanna ricevuta da un qualsiasi Tribunale sportivo riconosciuto per reati riconducibili all'uso illecito di sostanze dopanti.

ART. 31 – Decadenza dalle Cariche Sociali

Qualora il giudizio di sospensione o di espulsione adottato dal Collegio dei Probiviri interessi un Socio che ricopre delle cariche direttive all'interno dell'Associazione, questi decadrà automaticamente dalla medesima.

TITOLO VI – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 32 – Norma di chiusura

Le disposizioni del presente codice sono vincolanti per tutti i soci e costituiscono un'esemplificazione dei fatti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali di salvaguardia dei valori dello sport sano, leale ed onesto universalmente riconosciuti.

Fossano lì, 04/03/10